

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2016, n. 1465

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Approvazione criteri per la nomina della commissione giudicatrice.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta Professionalità "Appalti di forniture e servizi" e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti e dal Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale riferisce quanto segue.

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*.

La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (in seguito anche Codice), come previsto dall'art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016.

Il nuovo Codice prevede però un'ampia serie di disposizioni transitorie, contenute soprattutto nell'art. 216, rispetto alle quali le stazioni appaltanti sono chiamate a definire modalità attuative.

In particolare, gli articoli 77 e 78 contengono nuove disposizioni per la nomina delle commissioni giudicatrici in caso di procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Si prevede l'istituzione presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, cui possono iscriversi soggetti in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità dovrà definire in un apposito atto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.

L'art. 77 comma 12 del Codice prevede che *"Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*.

E' necessario, pertanto, approvare i criteri per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, come di seguito specificati:

a. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento

è nominata dal Dirigente della struttura competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

- b. Il Dirigente della struttura competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.
- c. La nomina della commissione, proposta dal Dirigente della struttura committente, deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- d. La commissione è costituita da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
- e. I componenti sono individuati tra il personale della Regione Puglia. Va assicurata, ove possibile, la rotazione nell'individuazione dei componenti delle commissioni.
- f. Il Presidente è un dirigente o, in caso di indisponibilità ovvero di incompatibilità o inconfiribilità, un funzionario incaricato di funzioni apicali.
- g. I commissari diversi dal presidente sono individuati tra i dirigenti e i funzionari di categoria D) della Regione con esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, in relazione in particolare all'ambito organizzativo di appartenenza, al titolo di studio e alla pregressa esperienza lavorativa.
- h. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.
- i. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione di insussistenza delle suddette clausole.
- j. Il provvedimento di nomina della Commissione individua anche il segretario della stessa tra il personale appartenente alla categoria C) o D), che non assume il ruolo di componente del collegio.
- k. L'espletamento dell'incarico di componente e segretario della commissione giudicatrice da parte di dirigenti/dipendenti regionali avviene a titolo gratuito, dovendosi considerare *ratione officii*.
- l. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità, attestata dal dirigente della struttura committente, o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si può fare ricorso a soggetti esterni alla Amministrazione regionale, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. In tal caso, le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.”

Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente proponente;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) di prendere atto di quanto in narrativa esposto e di richiamarlo quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) l'approvazione dei seguenti criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - a) La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento è nominata dal Dirigente della struttura competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
 - b) Il Dirigente della struttura competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.
 - c) La nomina della commissione, proposta dal Dirigente della struttura committente, deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
 - d) La commissione è costituita da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
 - e) I componenti sono individuati tra il personale della Regione Puglia. Va assicurata, ove possibile, la rotazione nell'individuazione dei componenti delle commissioni.
 - f) Il Presidente è un dirigente o, in caso di indisponibilità ovvero di incompatibilità o inconferibilità, un funzionario incaricato di funzioni apicali.
 - g) I commissari diversi dal presidente sono individuati tra i dirigenti e i funzionari di categoria D) della Regione con esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, in relazione in particolare all'ambito organizzativo di appartenenza, al titolo di studio e alla pregressa esperienza lavorativa.
 - h) I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.
 - i) I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione di insussistenza delle suddette clausole.
 - j) Il provvedimento di nomina della Commissione individua anche il segretario della stessa tra il personale appartenente alla categoria C) o D), che non assume il ruolo di componente del collegio.
 - k) L'espletamento dell'incarico di componente e segretario della commissione giudicatrice da parte di dirigenti/dipendenti regionali avviene a titolo gratuito, dovendosi considerare *ratione officii*.
 - l) In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità, attestata dal dirigente della struttura committente, o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si può fare ricorso a soggetti esterni alla Amministrazione regionale, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. In tal caso, le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
- 3) di dare atto che i suddetti criteri potranno essere oggetto di modifica a seguito dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 4) di stabilire che i suddetti criteri dovranno essere osservati dai Dirigenti delle strutture competenti ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto e si applicano a tutte le procedure di nomina della commissione giudicatrice in relazione alle quali, alla data di pubblicazione del presente atto, non sono stati adottati i relativi atti;

- 5) di stabilire, altresì, che il Dirigente della struttura competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto dovrà pubblicare tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016);
- 6) di demandare al Responsabile della Trasparenza la verifica dei conformi adempimenti di cui al presente atto da parte dei dirigenti regionali;
- 7) di notificare il presente atto all'Organismo Indipendente di Valutazione;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano